

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

DETERMINAZIONE

N. A00320 del 23/01/2012

Proposta n. 642 del 17/01/2012

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di un Centro di produzione dello sperma. Ditta: "ALLEVAMENTO CENTAURO S.r.l. - CENTRO DI RIPRODUZIONE EQUINA CENTAURO." TIVOLI
Codice Recapito: RM 0004C

Proponente:

Estensore	CARBONETTI ALFONSO	_____
Responsabile del procedimento	CARBONETTI ALFONSO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di un **Centro di produzione dello sperma**.

Ditta: **“ALLEVAMENTO CENTAURO S.r.l. – CENTRO DI RIPRODUZIONE EQUINA CENTAURO.”** TIVOLI

Codice Recapito: **RM 0004C**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni agricole e Marketing agroalimentare;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000”, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO IL Decreto Dirigenziale A12122 del 30/12/2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali relative a diversi procedimenti amministrativi, tra i quali quelli connessi con le autorizzazioni alla gestione di strutture di riproduzione animale, attività di operatore di F.A. e impianto embrionale (ex legge n. 30/91);

VISTA la domanda presentata in data 05/11/2011 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 480360 del 09/11/2011 con la quale Carla Martinetti, in qualità di Amministratore Unico del Centro Riproduzione Equina Centauro – di proprietà di “Allevamento Centauro S.r.l.” con sede legale in comune di Roma – Via Colli della Farnesina, 216 e sede operativa in comune di Tivoli (RM), Località Casale Cesarina-Via Cesurni, 5 chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un Centro di produzione dello sperma ubicato in Comune Tivoli (RM), Località Casale Cesarina-Via Cesurni, 5;

VISTO il Verbale del 16/12/2011 con il quale l’apposita Commissione, nominata con D.P.G.R. T0228 del 28/06/2011, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 480360 del 09/11/2011, ai sensi dell’articolo 11 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 5 delle “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000”, adottate con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

1) di rilasciare alla ditta “**CENTRO DI RIPRODUZIONE EQUINA CENTAURO.**” con sede legale in Roma, Via Colli della Farnesina, 216 – partita IVA 04986291005 - Amministratore Unico **Sig.ra Carla Martinetti** nata a La Spezia il 29/11/1949 residente in comune di Roma Via Colli della Farnesina,216 **l’autorizzazione alla gestione del Centro di produzione dello sperma**, ubicato in Comune Tivoli (RM), Località Casale Cesarina-Via Cesurni, 5 – PARTITA IVA 04986291005

2) di autorizzare, altresì, il Centro di produzione dello sperma, ad effettuare l’inseminazione artificiale di fattrici con materiale seminale equino fresco prodotto nel Centro stesso.

3) di prendere atto che il Centro:

- a) provvede alla produzione di seme congelato e refrigerato appartenente alle seguenti razze alla specie Equina: Trotter; PS Arabo; Cavallo da Sella; Quarter Horse
- b) sarà collegato al Recapito di materiale seminale operante presso il medesimo allevamento Centauro:
- c) è diretto dal medico veterinario Dott.ssa Dott.ssa Bianca Clarizia, nata a Roma 22/06/1978 e residente in comune di Roma, Via Principessa Clotilde, 2 partita IVA 08551411005 iscritta all’Ordine dei medici veterinari della provincia di Roma al n. 1724; e nell’elenco regionale degli operatori di fecondazione artificiale degli animali tenuto dalla Regione Lazio con codice univoco a livello nazionale RM1724F;

4) di stabilire:

- a) di assegnare al predetto Centro di produzione dello sperma il codice univoco a livello nazionale: **RM0004C**
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato;
- d) che il gestore del Centro di produzione dello sperma deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all’articolo 13, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 (qualora richiesto) del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
 - vietare il ricovero, nella stessa struttura di stabulazione, di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del Centro di produzione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del Centro. Qualora il Centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;
 - allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all’inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi;
 - uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria;
 - denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;

- seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Salute;
 - comunicare l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto a: Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – – Area 21 – Produzioni Agricole e Marketing agroalimentare - via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA
 - rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle, entro il 15 dicembre di ciascun anno, a: Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – – Area 21 – Produzioni Agricole e Marketing agroalimentare - via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA
 - ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, trasmettere, alla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura – Area 21 – Produzioni Agricole e Marketing agroalimentare - via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2, del predetto D.M.;
 - annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;
 - tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;
 - tenere un registro cronologico di carico di materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri Centri di produzione. I predetti registri di carico e scarico devono contenere le indicazioni minime riportate nell'Allegato 3 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
 - distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale od altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul Centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno ed anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;
 - rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
-
- rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale, un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura;
 - sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i Recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione rilasciata dalla Regione, qualora il Centro di produzione dello sperma provveda alla distribuzione diretta del materiale seminale;
 - detenere, o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici, un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i Centri di produzione già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009 il numero dei

riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non può comunque essere inferiore al 3% del totale;

- in caso di distruzione di materiale seminale e/o embrionale, darne comunicazione all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ai sensi

dell'articolo 39, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

- evitare di adibire alla monta naturale il riproduttore maschio durante la permanenza dello stesso nel centro di produzione dello sperma, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

- evitare di spostare dal Centro di produzione dello sperma, senza la preventiva comunicazione all'AUSL competente, i giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica. Gli stessi, prima di essere riammessi al Centro, devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere adibiti alla inseminazione artificiale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

- 5) **di incaricare** – Area 21 – Produzioni Agricole e Marketing agroalimentare della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione alla Sig.ra Carla Martinetti in qualità di Amministratore Unico del Centro Riproduzione Equina Centauro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale Agricoltura
Dott. Roberto Ottaviani